

## **Deliberazione 29 dicembre 2009 - ARG/gas 206/09**

**Aggiornamento per l'anno 2010 delle tariffe per l'erogazione dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale e di altri gas e altre disposizioni in materia di tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale. Modifiche della RTDG. Rettifiche di errori materiali alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09**

### **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 29 dicembre 2009

#### **Visti:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2000;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legge 25 giugno 2008, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99.
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificate e integrata ;

- la deliberazione dell’Autorità 22 settembre 2008, ARG/gas 128/08;
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Parte II del TUDG recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)”, approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2008, ARG/gas 197/08;
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2009, ARG/gas 29/09;
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 54/09;
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, di approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane ;
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09;
- la deliberazione dell’Autorità 15 luglio 2009, ARG/gas 94/09;
- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2009, ARG/gas 109/09;
- la deliberazione 28 settembre 2009, ARG/com 133/09;
- la deliberazione 2 novembre 2009, ARG/gas 164/09;
- la deliberazione 1 dicembre 2009, ARG/com 185/09;
- la deliberazione 21 dicembre 2009, VIS 169/09, di conclusione dell’indagine conoscitiva avviata con la deliberazione ARG/gas 79/09;
- la deliberazione 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09, di rideterminazione delle tariffe per l’erogazione dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale e di altri gas (di seguito: deliberazione ARG/gas 197/09).

**Considerato che:**

- il comma 7.1 della RTDG prevede che entro il 15 ottobre di ciascun anno, le imprese distributrici trasmettano all’Autorità una richiesta di determinazione della tariffa di riferimento;
- il comma 7.2 della RTDG prevede che la richiesta di determinazione della tariffa di riferimento, di cui al comma 7.1 della RTDG, sia presentata compilando la modulistica predisposta dalla Direzione Tariffe dell’Autorità;
- la modulistica predisposta dalla Direzione Tariffe dell’Autorità, corredata da apposite istruzioni per la compilazione è stata resa disponibile in via telematica in data 30 settembre 2009, anche a seguito delle modifiche introdotte nella procedura di calcolo, su richiesta delle imprese regolate; e che il termine per la presentazione delle richieste di determinazione della tariffa di riferimento è stato conseguentemente rinviato al 31 ottobre 2009;
- in attesa della definizione delle classi di cespiti, da completarsi nell’ambito delle attività connesse al mandato di cui al comma 4.2 della deliberazione ARG/gas 159/08, ai fini della valorizzazione dei nuovi investimenti, non è stata prevista la raccolta dei dati relativi alle variazioni delle consistenze fisiche di cui al comma 46.1 della RTDG;
- in conseguenza a quanto indicato al precedente alinea, il contenuto della dichiarazione di conformità di cui al comma 46.4 della RTDG è assorbita dalla dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e di corrispondenza con i valori, desumibili dalla documentazione contabile dell’impresa, tenuta ai sensi di legge,

sottoscritta dal legale rappresentante, di cui alla lettera a), del comma 7.3 della RTDG;

- delle 330 imprese distributrici che, sulla base delle informazioni disponibili alla Direzione Tariffe dell'Autorità, risultano svolgere attività di distribuzione di gas naturale e/o di gas diversi dal naturale alla data del 31 ottobre 2009:
  - 285 imprese distributrici hanno compilato e trasmesso per via telematica in modo completo la modulistica predisposta dalla Direzione Tariffe dell'Autorità;
  - 8 imprese distributrici non hanno inviato la dichiarazione di veridicità di cui alla lettera a), del comma 7.3 della RTDG, come elencate nella Tabella 1 dell'Allegato A del presente provvedimento;
  - 30 imprese distributrici non hanno presentato la richiesta di determinazione della tariffa di riferimento, di cui al comma 7.1 della RTDG e non hanno trasmesso alcun dato, come elencate nella Tabella 2 dell'Allegato A del presente provvedimento;
  - 7 imprese distributrici non hanno fornito dati relativi a singole località, come riportate nella Tabella 3 dell'Allegato A del presente provvedimento;
- la Direzione Tariffe dell'Autorità ha accettato le richieste di determinazione della tariffa di riferimento formulate ai sensi del comma 7.1 della RTDG e i dati ad esse relativi, anche se pervenuti successivamente alla data del 31 ottobre 2009, purché resi disponibili in tempo utile per le elaborazioni.

#### **Considerato che:**

- il comma 7.5 della RTDG prevede che l'Autorità proceda alla determinazione d'ufficio della tariffa di riferimento, nel caso in cui:
  - non venga presentata la richiesta;
  - non sia stato sottoscritto il modulo di richiesta da parte del legale rappresentante;
  - non sia stata trasmessa la dichiarazione di cui al comma 7.3 della RTDG, lettera a);
  - non siano stati forniti, in tutto o in parte, i dati necessari per la determinazione delle componenti tariffarie a copertura dei costi di capitale centralizzato;
  - non siano stati forniti, in tutto o in parte, i dati necessari per la determinazione delle componenti a copertura dei costi di capitale di località, completi della certificazione di cui al comma 46.4 della RTDG;
- il comma 7.6 della RTDG prevede che, nei casi di cui al comma 7.5 della medesima RTDG, si proceda alla determinazione d'ufficio della tariffa di riferimento, limitatamente alle componenti per le quali non si disponga della documentazione completa.

#### **Considerato che:**

- l'articolo 41 della RTDG stabilisce le regole per l'aggiornamento della componente  $t(dis)_{t,d,r}^{opex}$ , a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione;

- il comma 41.2 della RTDG fissa il livello del tasso di riduzione annuale dei costi riconosciuti da applicare per l'aggiornamento della componente  $t(dis)_{t,d,r}^{opex}$  ;
- l'articolo 42 della RTDG stabilisce le regole per l'aggiornamento delle componenti  $t(ins)_t^{opex}$  ,  $t(rac)_t^{opex}$  ,  $t(cot)_t^{opex}$  , a copertura dei costi operativi dei servizi di misura e commercializzazione;
- il comma 42.2 della RTDG fissa il livello del tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti da applicare per l'aggiornamento delle componenti  $t(ins)_t^{opex}$  ,  $t(rac)_t^{opex}$  e  $t(cot)_t^{opex}$  ;
- il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat, è risultato pari al 2,4%;
- l'articolo 43 definisce le regole per l'aggiornamento delle componenti  $t(cen)_{t,c}^{capex}$  a copertura dei costi di capitale centralizzati;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili risulta pari al 3,0%;
- il tasso di variazione collegato agli investimenti netti in *altre immobilizzazioni materiali e immateriali* nell'anno 2008 è stato pari a -4,6%;
- il tasso di variazione collegato agli investimenti lordi in *altre immobilizzazioni materiali e immateriali* nell'anno 2008 è stato pari a 9,5%;
- il comma 43.1, lettera c) della RTDG prevede inoltre che per gli anni successivi al 2009 l'Autorità aggiorni la componente  $t(cen)_{t,c}^{capex}$  in funzione del tasso di variazione del numero di punti di riconsegna al 31 dicembre dell'anno  $t-2$ , e che quindi per l'aggiornamento delle tariffe da applicare nell'anno 2010 si debba fare riferimento al dato relativo al numero di punti di riconsegna aggiornato al 31 dicembre 2008;
- che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 6 della RTDG, ai fini dell'aggiornamento all'anno 2009 si è già tenuto conto delle variazioni del numero di punti di riconsegna al 31 dicembre 2008;
- l'articolo 44 della RTDG definisce le regole per l'aggiornamento delle componenti  $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$  e  $t(mis)_{t,c,i}^{capex}$  , a copertura dei costi di capitale di località;
- il comma 44.2 della RTDG stabilisce che in relazione agli investimenti netti realizzati nell'anno 2008 e seguenti non sia riconosciuta l'eventuale quota di oneri finanziari capitalizzati ai fini dell'aggiornamento del capitale investito;
- il comma 89.1 della RTDG stabilisce che per l'aggiornamento delle componenti della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale si applichino le disposizioni previste dalla regolazione della distribuzione del gas naturale.

**. Considerato che:**

- il comma 50.1 della RTDG stabilisce che in ciascun anno  $t$  e per ciascuna impresa distributrice  $c$ , l'Autorità determini entro il 31 gennaio un ammontare di perequazione bimestrale d'acconto dei ricavi relativi al servizio di distribuzione.

**Considerato che:**

- con la deliberazione ARG/gas 197/09 sono stati approvati i valori della tariffa di riferimento per l'anno 2009;
- il comma 1.2 della deliberazione ARG/gas 197/09 prevede che per le imprese distributrici riportate nelle Tabelle 2, 3 e 4 dell'Allegato A della medesima deliberazione, al netto di eventuali località riportate nella Tabella 14 del medesimo Allegato, le tariffe di riferimento per l'anno 2009 siano determinate in via definitiva;
- il comma 1.3 della deliberazione ARG/gas 197/09 stabilisce che per le imprese distributrici riportate nella Tabella 12 e nella Tabella 17 dell'Allegato A della medesima deliberazione, le tariffe di riferimento per l'anno 2009 siano determinate d'ufficio in via definitiva;
- il comma 1.4 della deliberazione ARG/gas 197/09 prevede che per le imprese distributrici riportate nelle Tabelle 5, 6, 7, 8 e 9 della medesima deliberazione, le tariffe di riferimento per l'anno 2009 siano determinate d'ufficio in via provvisoria.
- il comma 1.5 della deliberazione ARG/gas 197/09 stabilisce che per le località riportate nella Tabella 14 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 197/09, le tariffe di riferimento per l'anno 2009 siano determinate d'ufficio in via provvisoria;
- in relazione all'esigenza di garantire stabilità al sistema tariffario, le tariffe di riferimento per l'anno 2009, approvate con la deliberazione ARG/gas 197/09, sono state determinate mantenendo attivo il meccanismo di gradualità di cui al comma 17.1 della RTDG;
- in sede della determinazione definitiva delle tariffe di riferimento per l'anno 2009, che dovrà essere effettuata entro il 31 luglio 2010, alla luce delle relative risultanze, si procederà a verificare la sussistenza delle condizioni per l'attivazione del medesimo meccanismo di gradualità.

**Considerato che:**

- con la deliberazione ARG/gas 197/09 sono state approvate le opzioni tariffarie provvisorie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale di cui all'articolo 86 della RTDG per l'anno 2009;
- il comma 5.2 della deliberazione ARG/gas 197/09 dispone che per le imprese distributrici riportate nelle Tabelle 2, 3 e 4 dell'Allegato A della medesima deliberazione, le opzioni tariffarie per l'anno 2009 siano determinate in via definitiva;
- il comma 5.3 della deliberazione ARG/gas 197/09 stabilisce che per le imprese distributrici riportate nella Tabella 12 dell'Allegato A della medesima deliberazione, le opzioni tariffarie per l'anno 2009 siano determinate d'ufficio in via definitiva;
- il comma 5.4 della deliberazione ARG/gas 197/09 prevede che per le imprese distributrici riportate nelle Tabelle 5, 6, 7 e 9 dell'Allegato A alla medesima deliberazione, le opzioni tariffarie per l'anno 2009 siano determinate d'ufficio in via provvisoria.

**Considerato che:**

- il comma 22.2 della RTDG stabilisce che i valori della tariffa di riferimento siano fissati e pubblicati dall'Autorità entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore;
- il comma 34.1 della RTDG prevede che i valori della tariffa obbligatoria siano fissati e pubblicati dall'Autorità entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore.

**Considerato che:**

- l'articolo 37 della RTDG definisce i criteri generali per la determinazione delle componenti della tariffa obbligatoria;
- in particolare:
  - il comma 37.1 della RTDG prevede che la quota fissa sia determinata per ciascun ambito in funzione del numero di punti di riconsegna di ciascun ambito tariffario, riferiti all'anno  $t-2$ ;
  - il comma 37.5 della RTDG stabilisce che i coefficienti correttivi  $\varepsilon_{i,s}$  di ambito tariffario, di cui al comma 37.4 della RTDG, siano determinati in funzione dei volumi di gas distribuito nell'anno  $t-2$  nel medesimo ambito;
- il comma 37.10 della RTDG stabilisce che il numero di punti di riconsegna serviti in ciascun ambito è pari alla somma del numero di punti di riconsegna dell'anno  $t-2$  di ciascuna località appartenente all'ambito, come definito al comma 36.2 della medesima RTDG;
- il comma 87.2 della RTDG stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 87.3 e 87.4 della medesima RTDG, ai fini della valutazione *ex-ante* dei ricavi che gli esercenti possono conseguire dall'applicazione delle componenti delle opzioni tariffarie  $ot_1$ ,  $ot_3$  e  $\tau_1(mis)$  durante il periodo di avviamento si assuma una quantità di gas distribuito pari al prodotto tra il numero di punti di riconsegna, determinati ai sensi di quanto previsto al comma 8.2 della RTDG, e la quantità media di consumo attribuita a ogni punto di riconsegna, riportata nella Tabella 9 della RTDG per fascia climatica di appartenenza della località in avviamento.

**Considerato che:**

- il comma 58.1 della RTDG prevede che, nel caso in cui nel corso del terzo periodo di regolazione una località passi dalla titolarità di un soggetto giuridico alla titolarità di altro soggetto giuridico, in conseguenza di operazioni di concentrazione tra imprese tali da ridurre il numero complessivo delle imprese medesime e incrementare il numero di clienti attivi serviti da uno stesso soggetto giuridico, i vincoli ai ricavi ammessi per tutto il periodo successivo al secondo anno dalla data di efficacia dell'operazione di concentrazione e fino alla conclusione del terzo periodo regolatorio siano calcolati assumendo come componente a copertura dei costi operativi della distribuzione di cui alla Tabella 4 della RTDG quella propria dell'impresa distributrice uscente nella medesima località;

- il comma 58.2 della RTDG stabilisce che negli aggiornamenti annuali che decorrano dal secondo anno dalla data di efficacia dell'operazione di concentrazione, ai fini dell'aggiornamento della componente a copertura dei costi operativi della distribuzione di cui al comma precedente, si assuma il livello dell'*X-factor*, di cui al comma 41.2 della RTDG, valido per la classe di imprese a cui appartiene il soggetto giuridico che risulta a seguito della medesima operazione di concentrazione;
- il comma 58.3 della RTDG prevede che, nel caso in cui nel corso del terzo periodo di regolazione una località passi dalla titolarità di un soggetto giuridico alla titolarità di altro soggetto giuridico senza che ciò comporti una riduzione del numero complessivo delle imprese distributrici operanti sul territorio nazionale, dal secondo anno successivo alla data di efficacia del passaggio, per l'aggiornamento della tariffa di riferimento si tenga conto dei seguenti aspetti:
  - a) ai fini della valutazione del capitale investito di località, la stratificazione dei cespiti di località sia trasferita inalterata dal soggetto cedente al soggetto cessionario;
  - b) il valore dei cespiti centralizzati del soggetto cedente e del soggetto cessionario sia aggiornato sulla base del tasso di variazione dei punti di riconsegna serviti conseguente al passaggio di titolarità, considerando una franchigia pari a +/- 10%;
  - c) i valori unitari dei costi operativi e l'*X-factor* del soggetto cessionario non siano modificati a seguito del passaggio.

**Considerato che:**

- i dati forniti in relazione agli ambiti gas diversi Metanalpi Valsusa Srl-Liguria , Metanalpi Valsusa Srl-Piemonte e Genova Reti Gas Srl-Liguria producono livelli delle opzioni tariffarie gas diversi di livello anomalo;
- non sono stati forniti dati ai fini dell'aggiornamento tariffario 2010 per gli ambiti gas diversi Autogas Nord Veneto Emiliana Srl-Emilia Romagna, Energas Spa-Abruzzo, Energas Spa – Lazio, Quattropetroli Spa – Toscana, Autogas Nord Spa – Liguria, Autogas Nord Spa – Piemonte, Sato Srl – Marche.

**Considerato che:**

- il comma 59.2 della RTDG prevede che, qualora i comuni concedenti abbiano incrementato il canone delle concessioni di distribuzione, ai sensi di quanto previsto dal comma 4, articolo 46-bis, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, le imprese distributrici interessate possano presentare apposita istanza all'Autorità per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti per effetto di tali disposizioni, nei termini previsti dal comma 7.1 della medesima RTDG;
- il comma 59.6 della RTDG prevede che l'impresa distributtrice possa istituire un'apposita componente tariffaria a copertura dei maggiori oneri di cui al comma 59.2 della RTDG, denominata canoni comunali, di cui è data separata evidenza in bolletta;
- il medesimo comma 59.6 della RTDG stabilisce che il valore della componente tariffaria di cui al punto precedente sia determinato dividendo il valore di  $COL_{c,i}$

per il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno  $t$ , determinato ai sensi di quanto disposto al comma 23.1, lettera a) della RTDG;

- il comma 59.7 della RTDG prevede che nell'istanza di cui al comma 59.2 l'impresa distributrice proponga per l'approvazione dell'Autorità il valore della componente  $COL_{c,i}$ , da applicare nell'anno successivo;
- il comma 10.3 della deliberazione ARG/gas 79/09 ha disposto il rinvio a successivo provvedimento, da assumersi entro il 31 dicembre 2009, della determinazione dei maggiori oneri di cui al comma 59.2 della RTDG;
- come indicato nelle FAQ pubblicate, la documentazione prodotta deve dimostrare l'effettiva attivazione dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti o un impegno formalizzato, scritto e pubblico, per esempio in una delibera della giunta comunale. Non si ritiene quindi sufficiente una documentazione da cui si evinca una mera indicazione dell'intenzione del Comune di attivare meccanismi di tutela, contenuto in una comunicazione dal Comune medesimo all'impresa concessionaria ovvero convenzioni, ancorché approvate dalla giunta comunale, che non prevedano espliciti obblighi in capo al Comune in tal senso;
- 5 imprese distributrici hanno presentato istanza entro il mese di aprile 2009 per l'applicazione della componente canoni comunali, di cui al comma 59.6 della RTDG nell'anno 2009, con riferimento a 36 località, corredata da documenti trasmessi dai comuni interessati e hanno fornito gli elementi per il calcolo dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri  $COL_{c,i}$  di cui al comma 59.4 della RTDG;
- per le località di Nichelino (TO) e Tornaco (NO) (gestite dalla società Italgas Spa), di Cesena, Forlì e Gatteo (FC) (gestite dalla società Hera Spa) e Borgoricco (PD) e Sant'Alessio con Violone (PV) (gestite dalla società Enel Rete Gas Spa), la documentazione trasmessa è risultata completa, mentre per le altre località la documentazione trasmessa non risulta conforme alle prescrizioni della RTDG, come precisate nelle FAQ pubblicate;
- 3 imprese distributrici hanno presentato istanza per l'applicazione della componente canoni comunali nell'anno 2010, con riferimento a 38 località;
- la documentazione trasmessa non è risultata conforme alle prescrizioni della RTDG, come precisate nelle FAQ pubblicate;
- il comma 59.5 della RTDG dispone che il riconoscimento dei maggiori oneri di cui al comma 59.2 sia limitato al periodo che intercorre dalla data di efficacia dell'aumento del canone fino alla data in cui viene aggiudicata la nuova gara;
- nel caso in cui il coefficiente  $GP_i$ , di cui al comma 59.4 della RTDG assuma valore pari a 1, l'ammontare  $COL_{c,i}$  assume valore pari a zero.

#### **Considerato che:**

- il comma 46.1 della RTDG stabilisce che ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi agli anni 2007 e 2008 siano valutati a consuntivo;
- il comma 46.2 della RTDG prevede che, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi all'anno 2009, siano valutati a consuntivo e che qualora il costo effettivamente sostenuto dall'impresa sia superiore al costo *standard* fissato dall'Autorità al successivo comma 46.3 della RTDG, l'impresa distributrice sia tenuta a giustificare lo scostamento;



- il medesimo comma 46.2 della RTDG prevede che, in ogni caso, le imprese distributrici, oltre ai dati economici relativi agli investimenti effettuati distinti per tipologia di cespiti, trasmettano anche prospetti dettagliati relativi alle variazioni delle consistenze, coerentemente con le tipologie indicate dall'Autorità;
- il comma 46.3 della RTDG stabilisce che, a partire dall'anno 2010, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti siano valutati a costi *standard*, sulla base di un prezzario definito dall'Autorità;
- il comma 46.4 della RTDG prevede che le imprese distributrici trasmettano all'Autorità una dichiarazione di conformità sottoscritta dal medesimo soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo contabile della società. Nella dichiarazione, per ciascuna tipologia di cespiti, deve essere indicata la conformità dei valori riportati nei prospetti inviati all'Autorità per gli aggiornamenti annuali con i dati di bilancio e deve essere indicata la corrispondenza delle quantità fisiche riportate nei medesimi prospetti con le effettive consistenze fisiche.

**Considerato che:**

- si sono riscontrati errori materiali nella deliberazione ARG/gas 197/09.

**Ritenuto che:**

- sia necessario procedere all'aggiornamento annuale per l'anno 2010:
  - delle tariffe di riferimento di cui all'articolo 22 e all'articolo 85 della RTDG;
  - delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale di cui all'articolo 34 della RTDG;
  - delle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale di cui all'articolo 86 della RTDG.
- sia necessario determinare l'ammontare di perequazione bimestrale d'acconto di cui al comma 50.1 della RTDG;
- sia necessario aggiornare i valori delle componenti a copertura dei costi operativi relativi al servizio di misura e alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura (Euro/punto di riconsegna), di cui alla Tabella 5 della RTDG;
- sia opportuno confermare per l'anno 2010 il valore della componente tariffaria  $\tau_j(mis)$  destinata alla copertura dell'incremento del numero di letture di *switch* rispetto all'anno 2006 a 0,1 euro per punto di riconsegna per anno.

**Ritenuto che:**

- sia opportuno prendere a riferimento, ai fini dell'aggiornamento, i valori approvati con la deliberazione ARG/gas 197/09;
- sia opportuno, in relazione alle tariffe di riferimento per l'anno 2010, fissare:
  - valori definitivi per le imprese distributrici riportate nelle Tabelle 2, 3 e 4 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 197/09, al netto di eventuali località riportate nella Tabella 14 del medesimo Allegato;

- valori d'ufficio in via definitiva per le imprese distributrici riportate nella Tabella 12 e nella Tabella 17 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 197/09;
- valori d'ufficio in via provvisoria per le imprese distributrici riportate nelle Tabelle 5, 6, 7, 8 e 9 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 197/09;
- valori d'ufficio in via provvisoria per le località riportate nella Tabella 14 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 197/09;
- sia opportuno, in relazione alle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale di cui all'articolo 86 della RTDG, fissare :
  - valori definitivi per le imprese distributrici riportate nelle Tabelle 2, 3 e 4 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 197/09;
  - valori d'ufficio in via definitiva per le imprese distributrici riportate nella Tabella 12 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 197/09, in particolare prevedendo di determinare la componente  $1(mis)$  come somma delle componenti  $t(ins)_t^{opex}$  e  $t(rac)_t^{opex}$ , come aggiornate per l'anno 2010;
  - valori d'ufficio in via definitiva per le imprese distributrici riportate nella Tabella 17 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 197/09;
  - valori d'ufficio in via provvisoria per le imprese distributrici riportate nelle Tabelle 5, 6, 7 e 9 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 197/09.
- sia necessario prevedere la rideterminazione delle tariffe di riferimento e delle opzioni tariffarie di cui al comma 86.1 della RTDG per l'anno 2010, qualora in sede di rideterminazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2009, da effettuarsi entro il 31 luglio 2010, non sia verificata la sussistenza delle condizioni per l'attivazione del meccanismo di gradualità di cui al comma 17.1 della RTDG;
- sia opportuno prevedere, in relazione al servizio di distribuzione di gas naturale, che eventuali squilibri che dovessero emergere rispetto al gettito garantito dalle tariffe obbligatorie in vigore per l'anno 2010 siano recuperati nei successivi dodici mesi.

**Ritenuto che:**

- sia necessario, qualora non siano stati trasmessi i dati relativi all'anno 2008 ovvero qualora non siano state inviate le dichiarazioni di veridicità di cui alla lettera a), del comma 7.3 della RTDG, azzerare gli incrementi patrimoniali relativi al medesimo anno 2008.

**Ritenuto che:**

- sia necessario dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 58 della RTDG relative ai casi di cambiamento di gestore in una località;
- in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 58 della RTDG sia opportuno precisare che:
  - con la locuzione data di efficacia dell'operazione di concentrazione si intende il momento a partire dal quale sul piano operativo l'impresa è gestita unitariamente e non invece la mera data di efficacia dell'operazione ai fini fiscali;

- nell'anno successivo a quello in cui ha efficacia un'operazione di concentrazione tra imprese, tale da ridurre il numero complessivo delle imprese medesime e incrementare il numero di clienti attivi serviti da uno stesso soggetto giuridico, la componente a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione è determinata applicando l'X-factor proprio della classe dimensionale del soggetto giuridico che risulta dall'operazione di concentrazione;
- tale tasso di riduzione dei costi unitari riconosciuti è applicato ai valori unitari dei costi operativi che nell'anno di efficacia dell'operazione di concentrazione hanno trovato distinta applicazione all'interno del perimetro di concentrazione, secondo quanto previsto dalle richiamate disposizioni di cui alla lettera c), del comma 23.1, della RTDG;
- per le operazioni che hanno efficacia anteriormente al 15 ottobre, già in sede di determinazione della tariffa di riferimento ex-ante può trovare applicazione quanto sopra indicato circa la scelta dell'X-factor; per le operazioni che hanno efficacia successivamente al 15 ottobre, quanto sopra indicato potrebbe essere necessariamente applicato solo per la determinazione della tariffa di riferimento ex post. Nel primo caso quindi i benefici derivanti dalle disposizioni di cui al comma 58.2 della RTDG sono effettivi già in sede di determinazione degli importi di perequazione d'acconto di cui al comma 50.1 della RTDG. Nel secondo caso sono effettivi solo per la determinazione degli importi di perequazione a consuntivo, di cui al comma 48.1 della RTDG.

**Ritenuto che:**

- sia opportuno rinviare l'approvazione delle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura per gli ambiti gas diversi riportati nella Tabella 4 dell'Allegato A alla presente deliberazione e disporre che in attesa dell'approvazione definitiva siano applicate le opzioni tariffarie gas diversi già in vigore per l'anno 2009.

**Ritenuto che:**

- sia opportuno procedere alla determinazione degli importi di perequazione d'acconto di cui al comma 50.1 della RTDG.

**Ritenuto che:**

- sia opportuno procedere all'approvazione dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri  $COL_{c,i}$  di cui al comma 59.4 della RTDG relativi all'anno 2009 e all'anno 2010 per le imprese distributrici che hanno fornito gli elementi necessari per la valorizzazione dell'ammontare  $COL_{c,i}$  e completa documentazione;
- sia opportuno, con riferimento agli importi di cui al punto precedente relativi all'anno 2009, autorizzare le imprese distributrici a operare i necessari congruagli;

- confermare l'esclusione per le imprese distributrici che non hanno trasmesso l'idonea documentazione di cui al comma 59.3, lettera a), della RTDG o che non hanno fornito gli elementi necessari per la valorizzazione dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri.

**Ritenuto che:**

- sia opportuno differire i termini riportati ai commi 46.1, 46.2 e 46.3, nelle more della definizione del prezzario per la valutazione a costi *standard* degli investimenti.

**Ritenuto che:**

- sia opportuno procedere alla correzione degli errori materiali riscontrati nella deliberazione ARG/gas 197/09.

**Ritenuto che:**

- sia opportuno dare mandato al Direttore della Direzione Legislativo e Legale di avviare i necessari approfondimenti preistruttori al fine di proporre al Collegio l'eventuale avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95 nei casi delle imprese distributrici riportate nelle Tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato A alla presente deliberazione

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

*Aggiornamento per l'anno 2010 delle componenti della tariffa di riferimento*

- 1.1 Sono approvati i valori della tariffa di riferimento per l'anno 2009, come riportati nella Tabella 5a) e nella Tabella 5b), di cui all'Allegato A del presente provvedimento.
- 1.2 Per le imprese distributrici riportate nelle Tabelle 2, 3 e 4 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 197/09, al netto delle località di cui al successivo comma 1.5, le tariffe di riferimento di cui al precedente comma 1.1 sono determinate in via definitiva.
- 1.3 Per le imprese distributrici riportate nella Tabella 12 e nella Tabella 17 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 197/09, le tariffe di riferimento di cui al precedente comma 1.1 sono determinate d'ufficio in via definitiva.
- 1.4 Per le imprese distributrici riportate nelle Tabelle 5, 6, 7, 8 e 9 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 197/09 le tariffe di riferimento di cui al precedente comma 1.1 sono determinate d'ufficio in via provvisoria.
- 1.5 Per le località riportate nella Tabella 14 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 197/09, le tariffe di riferimento di cui al precedente comma 1.1 sono determinate d'ufficio in via provvisoria.

## **Articolo 2**

### *Approvazione delle tariffe obbligatorie di cui al comma 35.1 della RTDG per l'anno 2010*

- 2.1 I valori della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale di cui all'articolo 35 della RTDG, in vigore nell'anno 2010 sono riportati nella Tabella 6a e nella Tabella 6b dell'Allegato A alla presente deliberazione.

## **Articolo 3**

### *Aggiornamento dei valori delle componenti di cui alla Tabelle 5 della RTDG*

- 3.1 La Tabella 5 della RTDG è sostituita dalla tabella con la medesima numerazione riportata nell'Allegato B del presente provvedimento.

## **Articolo 4**

### *Opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate*

- 4.1 Sono approvate le opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale di cui all'articolo 86 della RTDG per l'anno 2010, come riportate nella Tabella 7 dell'Allegato A alla presente deliberazione.
- 4.2 Per le imprese distributrici riportate nelle Tabelle 2, 3 e 4 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 197/09, le opzioni tariffarie di cui al precedente comma 4.1 sono determinate in via definitiva.
- 4.3 Per le imprese distributrici riportate nella Tabella 12 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 197/09 le opzioni tariffarie di cui al precedente comma 4.1 sono determinate d'ufficio in via definitiva e sono pari a zero, ad eccezione della componente  $\tau_t(mis)$  che è pari alla somma delle componenti  $t(ins)_t^{opex}$  e  $t(rac)_t^{opex}$ , come riportate nella Tabella 5 della RTDG, aggiornate all'anno 2010.
- 4.4 Per le imprese distributrici riportate nella Tabella 17 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 197/09 le opzioni tariffarie di cui al precedente comma 4.1 sono determinate d'ufficio in via definitiva.
- 4.5 Per le imprese distributrici riportate nelle Tabelle 5, 6, 7 e 9 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 197/09 le opzioni tariffarie di cui al precedente comma 4.1 sono determinate d'ufficio in via provvisoria.
- 4.6 E' rinviata l'approvazione delle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale relative all'anno 2010 per le imprese distributrici riportate nella Tabella 4 dell'Allegato A alla presente deliberazione.
- 4.7 In attesa dell'approvazione delle opzioni tariffarie di cui al comma 4.6 del presente provvedimento, le imprese distributrici applicano le opzioni tariffarie in vigore per l'anno 2009.

## **Articolo 5**

### *Determinazione dell'ammontare di perequazione bimestrale d'acconto*

- 5.1 Sono approvati gli importi di perequazione bimestrale d'acconto per l'anno 2010 di cui al comma 50.1 della RTDG, come riportati nella Tabella 8 dell'Allegato A alla presente deliberazione.
- 5.2 Per le imprese distributrici riportate nelle Tabelle 2, 3 e 4 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 197/09, al netto delle località di cui al successivo comma 5.5, gli importi di perequazione di cui al precedente comma 5.1 sono determinate in via definitiva.
- 5.3 Per le imprese distributrici riportate nella Tabella 12 e nella Tabella 17 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 197/09, gli importi di perequazione di cui al precedente comma 5.1 sono determinate d'ufficio in via definitiva.
- 5.4 Per le imprese distributrici riportate nelle Tabelle 5, 6, 7, 8 e 9 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 197/09 gli importi di perequazione di cui al precedente comma 5.1 sono determinate d'ufficio in via provvisoria.
- 5.5 Per le imprese distributrici che gestiscono località riportate nella Tabella 14 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 197/09, gli importi di perequazione di cui al precedente comma 5.1 sono determinate d'ufficio in via provvisoria.

## **Articolo 6**

### *Approvazione dell'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri $COL_{c,i}$ di cui al comma 59.4 della RTDG*

- 6.1 E' approvato l'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri  $COL_{c,i}$  di cui al comma 59.4 della RTDG per gli anni 2009 e 2010, come riportato nella Tabella 9 dell'Allegato A della presente deliberazione.

## **Articolo 7**

### *Modifiche alla RTDG*

- 7.1 Al comma 46.1 della RTDG le parole “gli investimenti relativi agli anni 2007 e 2008” sono sostituite dalle parole “gli investimenti relativi agli anni 2007, 2008 e 2009”.
- 7.2 Al comma 46.2 della RTDG le parole “all'anno 2009” sono sostituite dalle parole “all'anno 2010”.
- 7.3 Al comma 46.3 della RTDG le parole “dall'anno 2010” sono sostituite dalle parole “dall'anno 2011.”

## **Articolo 8**

### *Rettifica di errori materiali alla deliberazione ARG/gas 197/09*

- 8.1 Al comma 5.3 della deliberazione ARG/gas 197/09, dopo le parole “d'ufficio in via definitiva” sono aggiunte le parole “e sono pari a zero, ad eccezione della componente  $\tau_I(mis)$  che è pari alla somma delle componenti  $t(ins)_t^{opex}$  e  $t(rac)_t^{opex}$ ,

come riportate nella Tabella 5 della RTDG in vigore per l'anno 2009. Per le imprese distributrici riportate nella Tabella 17 dell'Allegato A le opzioni tariffarie sono determinate in via definitiva”.

### **Articolo 9**

#### *Avvio di approfondimenti preistruttori*

- 9.1 E' dato mandato al Direttore della Direzione Legislativo e Legale di avviare i necessari approfondimenti preistruttori al fine di proporre al Collegio l'eventuale avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95 nei casi delle Tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato A alla presente deliberazione.

### **Articolo 10**

#### *Disposizioni finali*

- 10.1 Il presente provvedimento e le tabelle allegate sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

29 dicembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis